



REGOLAMENTO DI PROCEDURA - EFI ADR CAMERA NAZIONALE DI CONCILIAZIONE- EFI SPA

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di "Procedura di Conciliazione delle Controversie" è redatto in osservanza delle norme e dei principi direttivi contenuti nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e nel D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, contiene le norme di procedura che saranno applicate dall'Organismo "EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione" per la mediazione finalizzata alla conciliazione in tutte le controversie previste a tal fine dal citato decreto legislativo e, in quanto compatibili, ai procedimenti obbligatori di conciliazione di cui al comma 2 dell'art. 23 del predetto decreto legislativo ove esperibili dinanzi al presente Organismo.

ART. 2

Segreteria Tecnica

1. Ad ogni incombente della procedura di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelli propri del Responsabile dell'Organismo e del singolo mediatore nominato, provvede la Segreteria Tecnica dell'Organismo istituita presso la sede di cui all'articolo seguente.

2. La Segreteria Tecnica è diretta da un Responsabile della Segreteria Tecnica con la qualifica di Avvocato, e la stessa qualifica è posseduta da ciascuno degli addetti.

3. In particolare, la Segreteria Tecnica provvede per ciascuna procedura, in relazione a quanto disposto nel presente Regolamento, a:

- ricevere le istanze di conciliazione e la eventuale documentazione allegata;
- tenere il registro, anche informatico, degli affari di mediazione a norma dell'art. 12 del d.m. 18 ottobre 2010 n. 180;
- formare il fascicolo, riportandone gli estremi anche in forma telematica secondo quanto disposto nel presente Regolamento, ed assicurarne la custodia per i tre anni successivi alla sua formazione;
- attestare e comunicare l'irricevibilità dell'istanza di conciliazione nei casi previsti dal presente Regolamento;
- informare il mediatore della avvenuta nomina e riceverne la accettazione oltre che la dichiarazione previste negli articoli seguenti;
- trasmettere al mediatore copia della documentazione eventualmente prodotta dalle parti;

- trasmettere le comunicazioni di avvio della procedura;
- ricevere dal mediatore i sommari verbali delle riunioni con le parti, redatti a norma degli articoli seguenti;
- ricevere dal mediatore le comunicazioni ed i verbali relativi ad ogni ipotesi di conclusione della procedura;
- indicare al mediatore l'esperto della cui opera il mediatore dovesse fare richiesta;
- curare i rapporti diretti tra l'Organismo ed il mediatore nominato, e provvedere al pagamento del relativo onorario;
- curare i rapporti tra l'esperto nominato e l'Organismo, e provvedere al pagamento di quanto tra essi convenuto;
- rilasciare a ciascuna delle parti ed a spese delle stesse copia degli atti della procedura, purché non qualificabili come riservati ai sensi degli articoli seguenti;
- consentire a ciascuna delle parti, l'accesso agli atti della procedura, ai sensi degli articoli seguenti;
- ricevere i pagamenti delle spese e delle indennità dovute a norma degli articoli seguenti e rilasciarne quietanza;
- curare, a richiesta delle parti, il deposito del ricorso per omologazione dell'accordo amichevole, il ritiro del relativo provvedimento e la sua trasmissione alle parti.

4. Al personale della Segreteria Tecnica è imposto il dovere di riservatezza ed il divieto di esprimere alcuna opinione sull'oggetto o sul merito della controversia.

5. La supervisione e l'alta vigilanza sull'attività della Segreteria Tecnica sono esercitate da un Collegio di Consulenti Scientifici, in numero da due a sei, e nominati dal Responsabile dell'Organismo tra magistrati a riposo, docenti universitari ed illustri cultori di materie giuridiche. Al Collegio predetto ciascun mediatore può formulare richieste di chiarimenti sulla interpretazione delle norme del presente Regolamento e di quelle del decreto legislativo n. 28 del 2010; il parere del Collegio è vincolante per il mediatore.

ART. 3

Luogo di svolgimento della procedura

1. La procedura di conciliazione si svolge presso la sede dell'Organismo "EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione", via Cereate n. 6 - 00183 ROMA -, o presso una delle Sedi di cui alla Tabella A allegata al presente Regolamento ed alle eventuali successive modificazioni.

2. Il Responsabile dell'Organismo, contestualmente alla nomina del mediatore, indica la sede della procedura, tra quelle elencate nella citata Tabella A, in base ai seguenti criteri:

- a) su accordo delle parti;
- b) in considerazione del luogo già indicato dalle parti nell'eventuale previo accordo di ricorrere ad una procedura di mediazione per la conciliazione;
- c) in considerazione del luogo di residenza o di domicilio o di sede dell'istante quando:
 - 1) l'istante sia un consumatore
 - 2) quando si tratti di controversia per responsabilità civile da circolazione di veicoli
 - 3) quando il domicilio o la sede dell'altra parte si trovino all'estero;
- d) in considerazione del luogo in cui si trova l'immobile, nelle controversie relative a diritti reali su beni immobili, in quelle condominiali e in quelle locative;

- g) in considerazione del luogo di apertura della successione, nelle cause ereditarie;
- h) in tutti gli altri casi, in considerazione del luogo di residenza o di domicilio o di sede della parte o delle parti nei cui confronti l'istanza è proposta.

3. La sede delle persone giuridiche, delle società senza personalità giuridica e delle associazioni non riconosciute e dei comitati è individuata ai sensi dell'art. 19 del codice di procedura civile.

4. Nel caso di più istanze concernenti la stessa controversia, il luogo di svolgimento della procedura è quello determinato in relazione alla istanza depositata o pervenuta per prima. Nel caso di più istanze concernenti la stessa controversia, e depositate presso Organismi diversi, EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione, ove ne riceva notizia, trasmetterà l'istanza e gli altri documenti eventualmente ricevuti, all'Organismo la cui comunicazione alle parti di avvio di procedura è pervenuta per prima; restano salvi gli obblighi delle parti, ove già maturati, al pagamento dell'indennità ad EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione.

5. La sede della procedura, come determinata ai sensi dei commi precedenti, potrà essere mutata, dopo l'inizio della procedura, soltanto su concorde richiesta delle parti e soltanto contestualmente alla concorde istanza di sostituzione del mediatore già nominato; in tal caso, il periodo di tempo già trascorso dall'inizio della procedura non si computa ai fini del termine di durata della stessa; uno o più atti della procedura possono tuttavia svolgersi, su concorde richiesta delle parti, in luogo diverso dalla sede determinata ai sensi dei commi precedenti.

ART. 4 **Istanza di conciliazione**

1. L'istanza scritta di conciliazione è depositata o indirizzata all'Organismo presso la Sede di Roma di "EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione" via Cereate n. 6 - 00183 ROMA- e può essere trasmessa anche per posta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o per posta elettronica certificata all'indirizzo efiadr@pec.it, o a mezzo di fax ai numeri telefonici indicati a tal fine nel sito telematico www.efiadr.com, con riserva di deposito, entro la data del primo incontro, dell'originale dell'istanza.

2. L'istanza può essere redatta dalla parte personalmente o dal suo rappresentante legale, o da procuratore speciale munito di procura a conciliare che dovrà essere depositata o inviata assieme all'istanza. Sono fatte salve le eventuali disposizioni di legge o regolamentari che, successivamente al deposito del presente Regolamento, impongano e/o regolamentino l'assistenza o la rappresentanza di un difensore.

3. Ad ogni fine e salve le conseguenze del mancato pagamento delle spese di avvio della procedura, l'istanza di conciliazione si intende depositata nel giorno in cui, rispettivamente, è depositata presso la Segreteria Tecnica, è stata ricevuta la lettera raccomandata, è stata ricevuta l'istanza telematica, è stato ricevuto il fax; la detta istanza produce gli effetti della domanda giudiziale come previsti dalla legge, dalla data dell'ultima ricezione della comunicazione di cui all'art. 8.

4. L'istanza deve comunque contenere:

- a) le generalità e gli indirizzi completi delle parti o dei loro rappresentanti e, ove lo vogliano, quelli telefonici e di posta elettronica;
- b) una descrizione del motivo del contendere unitamente ad una sintetica esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione del valore della lite determinato ai sensi del codice di procedura civile;
- d) ogni altro documento che la parte ritenga utile allegare;
- e) la dichiarazione dell'istante di aver preso conoscenza del presente Regolamento, e di accettarlo;
- f) la eventuale dichiarazione dell'istante di acconsentire alla comunicazione alle altre parti dei documenti da lui prodotti;
- g) la dichiarazione di aver preso cognizione della informativa sul trattamento dei dati personali, e di cui al modello depositato presso la Segreteria Tecnica e reperibile sul sito telematico dell'Organismo, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. Qualora l'istanza concerna una controversia su diritti indisponibili o per la stessa sia preclusa la procedura di mediazione per la conciliazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010 (come, a titolo meramente esemplificativo, le controversie di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro), o l'istanza risulti inammissibile per la genericità della indicazione dell'oggetto della controversia, l'Organismo ne dà sollecitamente comunicazione per iscritto o telematicamente all'istante. La somma di questi versata per l'avvio della procedura, e di cui all'art. 12 comma 2, non sarà rimborsata.

6. Al fine di rendere quanto più efficiente e spedita la procedura, l'Organismo si è dotato di un modulo di istanza di conciliazione, disponibile presso la Segreteria e reperibile sul sito telematico dell'Organismo.

ART. 5

Fascicolo della procedura

1. Tutte le istanze di conciliazione sono numerate progressivamente in ragione dell'anno e registrate in apposito registro, cartaceo ed informatico, in ordine cronologico di provenienza, a cura della Segreteria Tecnica dell'Organismo; questa formerà per ogni procedura apposito fascicolo contenente tutte le istanze e comunicazioni provenienti dalle parti, i documenti da queste prodotti, le comunicazioni inviate dall'Organismo o dal mediatore, il testo dell'eventuale proposta di accordo predisposta dal mediatore, ed i verbali da questi redatti nel corso della procedura e di cui agli articoli seguenti.

2. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza dei fascicoli e degli atti di cui al comma precedente.

Il Responsabile della Segreteria è incaricato di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di conciliazione, con le annotazioni relative a: numero d'ordine progressivo; dati identificativi delle parti; oggetto della controversia; mediatore designato; data di conclusione del procedimento e relativo esito.

3. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento. Le parti hanno diritto d'accesso agli atti del fascicolo: il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata; degli atti medesimi ciascuna delle parti può chiedere copia alla Segreteria Tecnica, senza formalità ed a proprie spese.

ART. 6

Nomina del mediatore

1. Dopo il deposito dell'istanza di conciliazione, il mediatore è per ciascuna procedura nominato dal Responsabile dell'Organismo, secondo una turnazione nell'elenco dei mediatori ove questa sia compatibile con: la imparzialità del mediatore, la particolare competenza professionale imposta dalla natura o dalla complessità della controversia o dal suo oggetto, il luogo in cui deve svolgersi la procedura.

2. Il mediatore nominato dal Responsabile dell'Organismo deve fare pervenire entro ventiquattro ore dalla nomina, alla Segreteria Tecnica, l'accettazione scritta dell'incarico, unitamente alla dichiarazione, di cui all'Allegato E) al presente Regolamento, della sua indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché la assenza di qualsiasi suo interesse, anche apparente od in conflitto, rispetto all'oggetto della controversia assegnatagli. La predetta comunicazione può essere trasmessa per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica certificata all'indirizzo efiadr@pec.it, o a mezzo di fax ai numeri telefonici indicati a tal fine nel sito telematico www.efiadr.com o infine può essere depositata presso la Segreteria Tecnica dell'Organismo, via Cereate n. 6 - 00183 ROMA.

3. E' considerata violazione del presente Regolamento da parte del mediatore la mancata accettazione dell'incarico se non in presenza di giustificabili motivi o di una delle condizioni ed evenienze di cui ai commi successivi.

4. Le parti possono concordemente indicare al Responsabile il nome di un mediatore, purché aderente all'Organismo, e chiederne concordemente la nomina.

5. Se richiesto dalla natura o dalla complessità della controversia, il Responsabile dell'Organismo può nominare un Collegio di Mediatori, in numero non superiore a tre, senza alcuna variazione della entità delle spese e dell'indennità dovute dalle parti a norma degli articoli seguenti.

6. Sull'accordo delle parti, agli incontri può assistere, assieme al mediatore nominato, altro mediatore aderente all'Organismo ai fini della propria ulteriore formazione; questi, cui incombono gli stessi obblighi di riservatezza cui è tenuto il mediatore nominato, non avrà diritto ad alcun compenso, né potrà interloquire in alcuna forma nel corso degli incontri tra il mediatore e le parti.

7. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il mediatore nominato sottoscrive una dichiarazione di imparzialità e dichiara all'Organismo qualsiasi circostanza che possa pregiudicare, anche soltanto apparentemente, la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Il mediatore è tenuto a comunicare nel corso della procedura, sia all'Organismo che alle parti, qualsiasi interesse personale o economico connesso all'esito della procedura di mediazione per la conciliazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere causa, anche soltanto apparente, di un conflitto d'interessi.

In ogni caso, accettato l'incarico, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

8. E' incompatibile con la funzione di mediatore la qualità di Giudice di Pace. E' comunque considerato incompatibile, e può essere ruscato, il mediatore che, in relazione alla procedura

assegnatagli, versi in una delle situazioni di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.

ART. 7 **Sostituzione del Mediatore**

1. In caso di ritardato invio o deposito della accettazione e della dichiarazione di cui al comma precedente, o di espressa rinuncia del mediatore all'incarico, il Responsabile dell'Organismo provvede immediatamente alla nomina di altro mediatore; nel caso di nomina di mediatore indicato dalle parti a norma dell'articolo precedente, gli eventi in questione sono immediatamente comunicati alle parti richiedenti.

2. Se nel corso del tentativo di conciliazione viene comunicata o accertata - anche in presenza della sottoscrizione della dichiarazione di cui all'allegato E) al presente Regolamento - la mancanza o il venir meno di un requisito di imparzialità del mediatore incaricato, se viene dichiarata la decadenza del mediatore a norma del Codice etico, o se risulta fondata l'istanza di riconsiliazione, il Responsabile dell'Organismo provvede alla nomina di un nuovo mediatore, nei modi e nei tempi di cui all'articolo precedente; in tal caso il tempo già trascorso dall'inizio del procedimento di conciliazione non si computa ai fini del termine massimo di durata della procedura.

3. Sull'accettazione delle eventuali dichiarazioni di rinuncia nonché sulle riconsiliazioni e/o sostituzioni dei mediatori, decide il Responsabile dell'Organismo che nomina l'eventuale nuovo mediatore in sostituzione del primo; allo stesso modo il Responsabile dell'Organismo provvede allorché, ai sensi dei commi precedenti, si debbano considerare venute meno o pregiudicate la indipendenza e la imparzialità del mediatore nominato.

4. Di ogni provvedimento del Responsabile dell'Organismo emesso ai sensi dei commi precedenti è data immediata comunicazione per iscritto al mediatore ed alle parti.

ART. 8 **Inizio della procedura**

1. Ricevuta l'istanza per la richiesta dell'incontro di conciliazione ed il pagamento delle spese di avvio, l'Organismo ne dà comunicazione alle altre parti nel più breve tempo possibile e comunque entro il settimo giorno lavorativo, con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, indirizzandola ai recapiti indicati dall'istante nella domanda, contestualmente e con le stesse forme comunicando:

a tutte le parti,

a) il mediatore nominato;

b) la sede della conciliazione;

c) la data e l'ora indicate dal mediatore per il primo incontro, che non potrà svolgersi prima del decimo giorno lavorativo successivo alla presumibile ultima ricezione della comunicazione in oggetto;

alle parti diverse da quella istante:

a) la facoltà di far pervenire alla Segreteria Tecnica dell'Organismo, entro il decimo giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione, dichiarazione di accettazione della procedura (la

predetta accettazione può essere trasmessa per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica certificata all'indirizzo efiadr@pec.it, o a mezzo di fax ai numeri telefonici indicati a tal fine nel sito telematico www.efiadr.com o infine può essere depositata presso la Segreteria Tecnica dell'Organismo, via Cereate n. 6 - 00183 ROMA); la mancata predetta dichiarazione nel termine vale come rifiuto di partecipazione alla procedura;

b) la facoltà di depositare o far pervenire presso la Segreteria Tecnica, entro lo stesso termine, anche in forma telematica ove siano titolari di Posta Elettronica Certificata – P.E.C., una sintetica esposizione dei fatti oggetto della controversia nonché la documentazione da essa ritenuta utile con l'eventuale consenso alla comunicazione di detta documentazione alle altre parti;

Nel caso di rilevante ritardo nella ricezione dell'ultima delle comunicazioni, la parte interessata può chiedere al mediatore la fissazione di altra data per il primo incontro.

2. Nel caso in cui una delle parti comunichi, prima della data fissata per l'incontro, di non voler comparire dinanzi al mediatore, o non provveda nei termini di cui sopra alla dichiarazione di accettazione, o non provveda al pagamento delle spese di avvio e della indennità di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15, e sempre che la procedura non possa essere utilmente espletata nei confronti delle eventuali residue parti, il mediatore redige, all'esito del primo incontro che in ogni caso deve avere luogo, verbale di cessazione della procedura indicandone il motivo. Restano fermi gli obblighi al pagamento dell'indennità come disciplinati negli articoli seguenti.

3. Nel caso di mancata comparizione di una delle pari al primo incontro, e sempre che la procedura non possa essere utilmente espletata nei confronti delle eventuali residue parti, il Mediatore ne dichiara il fallimento; tuttavia, ove la parte comparsa ne faccia espressa richiesta e lo stato degli atti lo consenta, formula proposta di accordo amichevole, soggetta a tutti gli oneri previsti negli articoli seguenti. La eventuale accettazione della proposta, da parte del non comparso, avrà efficacia dal momento del pagamento delle spese di avvio e della indennità di cui agli articoli seguenti.

ART. 9

Espletamento della procedura

1. Il tentativo di conciliazione dinanzi al mediatore nominato si svolge senza formalità, ma degli incontri cui siano state invitate tutte le parti il mediatore redige sommario verbale ai soli fini della prova della presenza delle parti stesse o di alcune di esse o dei loro rappresentanti o delle persone che le assistano, o della constatazione della dichiarazione di una o più parti di non voler proseguire nella propria partecipazione al tentativo di conciliazione.

2. Nel caso in cui all'incontro non siano presenti le parti od alcune di esse, sempre che non sussista un giustificato motivo della mancata comparizione, ed a meno che non sia possibile proseguire utilmente il tentativo di conciliazione nei confronti delle parti che risultino comparse, il tentativo di conciliazione si intende fallito, e la relativa procedura terminata, nella data di redazione del verbale di mancata comparizione.

3. Nel corso della procedura il mediatore ha il dovere di comportarsi come terzo indipendente, neutrale ed imparziale, tanto nei confronti di ciascuna delle parti quanto nei confronti dell'oggetto della controversia.

4. Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, o rappresentate da un difensore ove eventuali norme legislative o regolamentari successive al deposito del presente Regolamento lo consentano o lo impongano; ove dette ultime norme non lo vietino, le parti sono in ogni caso libere di farsi assistere da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria.

5. Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.

6. La procedura di conciliazione si svolge di norma in un'unica seduta, nel corso della quale il mediatore può invitare le parti a produrre sintetiche memorie nel termine da lui fissato; ove sia necessario od utile, il mediatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo, con tutte le parti; può anche concordare incontri con alcune soltanto di esse, il cui oggetto, ed il relativo esito, rimangono riservati.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

7. Per le controversie il cui valore non superi gli euro 15.000, il mediatore procede ad un solo incontro con le parti e nella stessa data, ove lo ritenga opportuno, procede ad incontri separati con le stesse a norma dell'ultima parte del comma precedente.

8. Nei soli casi in cui lo ritenga indispensabile ai fini dell'utile svolgimento della procedura ivi compresa la formulazione della proposta di accordo di cui ai commi seguenti, il mediatore può provvedere alla individuazione, per il tramite della Segreteria Tecnica, di un esperto reperito tra quelli iscritti negli albi dei Consulenti Tecnici dei Tribunali, e dal quale potrà farsi coadiuvare anche nel corso degli incontri con le parti; la partecipazione dell'esperto alla procedura ed il compenso a questi dovuto in applicazione dei criteri di cui alla Tabella (C) allegata al presente Regolamento, sono immediatamente comunicati a ciascuna delle parti.

9. In ogni momento della procedura, e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8, il mediatore può formulare una proposta di accordo amichevole, e provvede comunque a formularla ogni volta che tutte le parti gliene facciano concorde richiesta; in occasione del primo incontro con le parti il mediatore avverte le parti sulle conseguenze del rifiuto di accettazione della proposta di accordo che dovesse eventualmente essere formulata nel corso della procedura.

La proposta può essere formulata da un mediatore, anch'esso accreditato presso l'Organismo, diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione.

10. La proposta di accordo è comunicata a cura della Segreteria Tecnica dell'Organismo, per iscritto, a ciascuna delle parti, assieme all'invito a far pervenire al mediatore sempre per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, la rispettiva incondizionata accettazione della proposta stessa; la mancata comunicazione della accettazione nel termine suddetto vale come rifiuto della proposta fatta eccezione per il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 8. Tuttavia la mancata accettazione nel termine non è causa di cessazione della procedura, qualora le parti entro il termine suddetto chiedano concordemente al mediatore di formulare una nuova proposta di accordo secondo condizioni da esse concordemente indicate, o sempre entro il termine suddetto ne chiedano concordemente la proroga per ulteriori sette giorni. La nuova proposta si ha per definitivamente rifiutata qualora ciascuna delle parti entro i sette giorni successivi dalla comunicazione non faccia

pervenire la propria accettazione.

Anche in mancanza di accettazione espressa della proposta da una delle parti, il mediatore non può dichiarare la cessazione della procedura per tale causa qualora le parti, nel termine ordinario od in quello prorogato, facciano concorde espressa richiesta al mediatore di sottoscrizione, dinanzi a lui, di un accordo amichevole da esse intanto raggiunto in termini difformi da quelli della proposta.

ART. 10

Conclusione della procedura

1. Per ciascuna procedura di mediazione per la conciliazione gestita da “EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione” il termine massimo di durata è di giorni sessanta; il termine decorre dal giorno della comunicazione di avvio di cui all’art. 8.

2. Ciascuna parte può rifiutarsi di proseguire nella procedura di mediazione per la conciliazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione scritta al mediatore, alla Segreteria Tecnica dell’Organismo e alla controparte, e salvo l’obbligo al pagamento dell’indennità come disciplinato negli articoli seguenti; la mancata partecipazione, senza un giustificabile motivo, ad uno degli incontri con tutte le parti fissati dal mediatore o concordati, è considerata come rifiuto di proseguire nella partecipazione alla procedura.

3. La procedura, oltre che nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 8 e di cui al comma 2 dell’art. 12, si considera conclusa nel caso e nella data in cui:

- tutte le parti manifestano al mediatore la volontà di non proseguire la procedura;
- una parte si rifiuta, a termini del presente Regolamento, di proseguire la procedura; in tal caso la procedura, se utilmente proseguibile nei confronti delle altre parti, si considera conclusa nei soli confronti della parte che ha rifiutato;
- le parti raggiungono un accordo amichevole, del quale danno comunicazione per iscritto al mediatore dichiarando concordemente di voler ritenere conclusa la procedura;
- è raggiunto un accordo dinanzi al mediatore, il cui testo, se non già predisposto dalle parti, viene redatto dal mediatore con l’assistenza delle parti stesse e delle persone che le rappresentano od assistono, e viene sottoscritto dalle parti stesse e dal mediatore, dandosene atto nel relativo verbale di composizione amichevole e di contestuale chiusura della procedura;
- è accettata da tutte le parti la proposta di accordo redatta dal mediatore, di sua iniziativa o per concorde richiesta delle parti, ed a queste comunicata; la proposta si intende rifiutata se ciascuna delle parti non ha fatto pervenire al mediatore, entro sette giorni dalla data della relativa comunicazione, la propria accettazione incondizionata;
- la proposta del mediatore è rifiutata anche da una soltanto delle parti, a termini dell’articolo 9;
- decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di avvio di cui all’art. 8, senza che siano intervenuti l’accordo amichevole o la proposta di accordo, una delle parti dichiara che intende avvalersi del detto termine di durata della procedura.

4. Della conclusione della procedura, e della relativa causa, il mediatore dà atto in apposito verbale (nel quale devono essere indicati gli estremi dell’iscrizione dell’Organismo nel Registro di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010), al quale deve essere unito, formandone parte integrante, il testo della proposta accettata o rifiutata od il testo dell’accordo amichevole raggiunto dinanzi al mediatore, testo in ogni caso sottoscritto da tutte le parti.

5, Nel caso di accordo amichevole raggiunto dinanzi al mediatore o di accettazione della proposta, il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

6. Tutti i verbali di cui al presente articolo sono immediatamente depositati dal mediatore presso la Segreteria Tecnica dell'Organismo, che ne rilascia copia, senza spese, a ciascuna delle parti.

7. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene inviata o consegnata idonea scheda di valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento (allegato F); copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 5, del d.m. 18.10.2010 n. 180, verrà trasmessa per via telematica al Responsabile del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia.

ART. 11 **Omologazione**

1. Ai fini della omologazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 28, l'Organismo, per le procedure svoltesi in sede dell'Organismo non compresa nel circondario del Tribunale di Roma, provvede, se richiesto, al deposito del ricorso della parte presso la Cancelleria del Presidente del Tribunale di Roma, ed al ritiro ed alla trasmissione alla parte ricorrente del conseguente provvedimento.

Ciascuna delle parti ricorrenti corrisponde all'Organismo, all'atto della richiesta degli espletamenti di cui al comma precedente, la somma di euro 50, 00 per forfettario rimborso delle spese.

ART. 12 **Diritti di Segreteria**

1. All'Organismo sono dovute le spese di procedura ai sensi del presente articolo e di quello seguente.

2. Ciascuna delle parti deve corrispondere all'Organismo, per l'avvio della procedura, la somma di **euro 40,00 più IVA**; detta somma sarà pagata dall'istante all'atto del deposito o della spedizione dell'istanza di mediazione, mediante bonifico bancario o pagamento con bollettino di conto corrente postale; sarà pagata da ciascuna delle altre parti contestualmente alla dichiarazione di accettazione della procedura.

L'istanza di mediazione non corredata dalla attestazione del pagamento si intenderà depositata o pervenuta nella data in cui l'istante produrrà l'attestazione medesima; per le altre parti, il mancato pagamento nel termine vale come manifestazione del rifiuto di partecipare alla procedura.

In qualunque caso, la somma in oggetto non sarà rimborsata alle parti.

3. Le spese di cui al presente articolo non sono dovute dalla parte che partecipi alla procedura ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento.

4. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono

esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, fatta eccezione per l'IVA relativa alle spese di procedura dovute all'Organismo a norma dell'articolo seguente.

5. La registrazione del verbale di conciliazione redatto a norma degli articoli precedenti avviene a cura e spese delle parti.

Art. 13

Ulteriori spese per incombenti particolari e per compensi agli esperti

1. Sono inoltre dovute dalle parti all'Organismo le spese per particolari adempimenti del mediatore, imposti dalla natura della controversia o concordemente richiesti dalle parti (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, incontri con le parti da tenersi fuori della sede di conciliazione, ausilio di interpreti per la traduzione simultanea, videoconferenze), e quelle per compensi dovuti ad esperti nominati ai sensi dell'articolo 9.

2. Dell'importo di tali spese il mediatore dà tempestivo avviso alle parti, per iscritto o nel verbale di incontro, e concorda con le stesse un termine per il pagamento; la parte, o le parti, che non provvedano al pagamento entro il termine concordato, manifestano in tal modo la loro volontà di non proseguire nella partecipazione alla mediazione.

3. Le spese di cui al presente articolo, salvo diverso accordo delle parti, sono corrisposte da ciascuna di esse, divise per quota.

ART. 14

Indennità dovuta all'Organismo

1. All'Organismo è dovuta da ciascuna delle parti, per ogni procedura, **l'indennità più l'IVA** prevista nella Tabella A allegata al d.m 18 ottobre 2010 n. 180, che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che è riprodotta nella Tabella B allegata al presente Regolamento. A tale fine, qualora il valore della controversia, come determinato ai sensi del codice di procedura civile, sia notevolmente divergente da quello indicato nella istanza di mediazione, o qualora sia di valore indeterminabile, l'Organismo determina il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

2. L'importo massimo dell'indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della richiamata tabella A allegata al citato d.m. 18.10.2010 n. 180.

a) può essere aumentato in misura fino ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) è aumentata fino ad un quinto in caso di successo della mediazione;

c) è aumentata fino ad un quinto nel caso di formulazione della proposta di accordo amichevole;

d) è ridotta di un terzo nelle controversie sulle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

3. Nel caso in cui, per un'identica controversia, una parte rappresenti più soggetti, la tariffa viene aumentata del 20% per i primi 10 soggetti rappresentati, del 10% per i successivi 5 e dell'1% per ciascun ulteriore soggetto rappresentato;

4. L'indennità è comprensiva dell'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Essa resta fissa anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del provvedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

5. Al mediatore è fatto divieto chiedere alle parti il pagamento di qualsiasi somma, se non quelle dovute all'Organismo ai sensi di questo articolo e di quello precedente.

6. Nel caso di modificazione, da parte dell'autorità amministrativa, della misura dell'indennità di cui al presente articolo, la richiamata tabella A allegata al citato decreto ministeriale n. 180 del 2010 si intenderà automaticamente sostituita o modificata dalle nuove disposizioni, e sarà applicata soltanto alle procedure iniziate dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Art. 15 **Pagamento dell'indennità**

1. I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati mediante bonifici sul conto corrente bancario intestato all'Organismo i cui estremi sono riportati nei moduli pubblicati sul sito www.efiadr.com.

2. L'indennità è dovuta in misura intera da ciascuna delle parti ove entrambe compaiono al primo incontro, indipendentemente dall'esito o dalla durata della procedura e dal numero degli incontri, ed è comunque dovuta dall'istante nel caso di rinuncia all'istanza, se successiva alla comunicazione di cui all'art. 8. Il pagamento della indennità deve essere eseguito, da ciascuna delle parti, non oltre la data fissata per il primo incontro; la mancata produzione al Mediatore, nel primo incontro, dell'attestazione del pagamento della indennità, vale per la parte che non la produca come rifiuto di proseguire nella procedura e resta fermo, per la detta parte, l'obbligo al pagamento dell'indennità nella misura intera.

3. Nel caso di mancata comparizione al primo incontro, della parte o di una delle parti nei cui confronti l'istanza è stata proposta o di rifiuto della stessa del pagamento dell'indennità, e salvo che la procedura non possa essere utilmente proseguita nei confronti di quelle comparse o che queste non facciano espressa richiesta di formulazione di una proposta, alla parte istante sarà rimborsata l'indennità nella misura ridotta di cui alla Tabella D allegata al presente Regolamento; ad identico rimborso, nel caso di mancata comparizione al primo incontro, della parte istante o di suo rifiuto al pagamento dell'indennità, e salvi gli obblighi di detta parte e di cui ai commi precedenti, avranno di ritto le altre parti comparse, e salve che queste non facciano espressa richiesta di formulazione di una proposta.

4. Qualora, dopo il primo incontro, una delle parti abbandoni la procedura o rifiuti di proseguirla, la stessa resta obbligata al pagamento dell'indennità nella misura intera; alle altre parti,

salvo che la procedura non possa utilmente proseguire nei confronti delle parti rimanenti o che queste facciano espressa richiesta di formulazione di una proposta, l'indennità già pagata sarà rimborsata nella misura di cui alla richiamata Tabella D) allegata al presente Regolamento.

5. I rimborsi di cui al presente articolo saranno eseguiti dall'Organismo nel termine di giorni trenta dalla data di attestazione, nel relativo verbale, di uno degli eventi di cui ai commi precedenti.

ART. 16

Parti con diritto alla ammissione al gratuito patrocinio

1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, all'Organismo non è dovuta alcuna spesa o indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo, prima dell'inizio della procedura, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con sottoscrizione autenticata, nonché a produrre contestualmente, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 17

Riservatezza della procedura

1. Il procedimento di mediazione per la conciliazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e tutte le informazioni, relazioni, dossier, appunti ed ogni documento forniti all'Organismo od al mediatore inerenti alla richiesta di inizio della procedura, o utilizzati durante la stessa, sono riservati, salva la autorizzazione scritta di ciascuna delle parti alla comunicazione alle altre. Parimenti, qualsiasi accordo raggiunto tra le parti per comporre la lite deve restare riservato e confidenziale, a meno che una parte abbia per legge il diritto di divulgarlo ovvero la divulgazione sia necessaria al fine di adempiere all'accordo, ovvero di ottenere l'esecuzione coattiva di quanto ivi previsto.

2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono agli incontri, inclusi gli avvocati ed i consulenti, sono tenuti a mantenere la riservatezza e si impegnano a non divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di conciliazione o in altro modo concernenti l'oggetto della conciliazione.

Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti, in relazione al medesimo oggetto, o in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione.

3. Il mediatore è esonerato dal dovere di riservatezza:

- qualora vi venga autorizzato per concorde dichiarazione scritta delle parti;
- quando gli incomba l'obbligo di riferire o segnalare alla autorità giudiziaria, come ad esempio nel caso di operazioni per le quali il mediatore sappia, sospetti od abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- quando ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o

all'integrità fisica di una persona;

- quando ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere assoggettato a procedimento penale in relazione allo svolgimento della procedura od ai fatti appresi nel corso della procedura stessa.

ART. 18

Obblighi del mediatore e di altri soggetti

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio, a qualunque titolo, nell'Organismo di conciliazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

2. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi, connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. E' fatto, altresì, divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

3. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione nel luogo indicato alle parti dall'Organismo e nei locali a tal fine predisposti e, fatti salvi i casi di cui all'articolo precedente, ha l'obbligo di portare a termine le procedure di conciliazione che gli sono state assegnate; in caso di comprovato inadempimento del mediatore, il Responsabile dell'Organismo provvede alla revoca del mediatore e nomina un nuovo mediatore; in tal caso il tempo già trascorso dall'inizio del procedimento di conciliazione non si computa ai fini del termine di durata della procedura previsto dalla legge.

ART. 19

Trasparenza e diritto di accesso

1. Le parti hanno in ogni caso diritto di accesso agli atti del procedimento, nei limiti di cui agli articoli precedenti.

ART. 20

Responsabilità

1. L'Organismo è responsabile, nei confronti delle parti, secondo le norme sul contratto di mandato senza rappresentanza contenute nel codice civile; si applica, in ogni caso, l'art. 2236 del codice civile.

L'EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione" ha stipulato con la ARISCOM S.p.A una Polizza di assicurazione contro i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione, con massimale di euro 1.000.000,00.

ART. 21

Accreditamento di Mediatori presso l'Organismo. Cause di decadenza

1. L'elenco dei Mediatori iscritti all'Organismo, tenuto ed aggiornato dal Responsabile dell'Organismo, è depositato presso la Segreteria Tecnica e pubblicato sul sito telematico

dell'Organismo.

2. Il soggetto che, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento della attività di mediatore, intende iscriversi presso l' "EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione", ne fa domanda al Responsabile dell'Organismo sull'apposito modello depositato presso la Segreteria Tecnica, pubblicato sul sito telematico dell'Organismo. La predetta richiesta può essere trasmessa per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica certificata all'indirizzo efiadr@pec.it, o a mezzo di fax ai numeri telefonici indicati a tal fine nel sito telematico www.efiadr.com o infine può essere depositata presso la Segreteria Tecnica dell'Organismo, via Cereate n. 6 - 00183 ROMA. Sulla domanda decide il Responsabile dell'Organismo, che ne comunica l'esito all'interessato.

3. La decadenza dalla qualità di mediatore iscritto al presente "Organismo di Conciliazione", ed in ogni caso fatta salva qualsiasi responsabilità del mediatore nei confronti dell'Organismo, delle parti o di terzi, si verifica e viene conseguentemente deliberata dal Responsabile dell'Organismo:

- a) quando vengano meno i requisiti di qualificazione professionale, nonché gli obblighi formativi e i requisiti di onorabilità di cui al D.M. 180 del 18 ottobre 2010;
- b) per violazioni dei doveri posti imposti al mediatore dalla legge, dai regolamenti, da codici deontologici o dal presente regolamento;
- c) in conseguenza della nomina a giudice di pace ai sensi, dell'art. 7, comma 3, del d.m. 23 luglio 2004, n. 222;
- d) qualora, salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore assuma la funzione di arbitro o di difensore di una delle parti in un procedimento arbitrale o giudiziario connesso con la lite che costituisce l'oggetto della procedura di conciliazione.
- e) in seguito ad istanza di cancellazione dall'elenco da parte del mediatore.

4. Nel caso di cui alla lettera d) del comma precedente, al mediatore è fatto obbligo di proseguire le conciliazioni che gli siano state assegnate, fino alla rispettiva conclusione. In tutti gli altri casi, il Responsabile dà immediatamente comunicazione alle parti della avvenuta decadenza del mediatore nominato, e contestualmente del nuovo mediatore nominato con indicazione della data e dell'ora da questi fissati per il primo incontro; il tempo trascorso dall'inizio della procedura fino alla dichiarazione di decadenza del mediatore non si computa ai fini del decorso del termine di durata della procedura.

ART. 22 **Modifiche del Regolamento**

1. Eventuali modifiche del Regolamento e dei suoi allegati entreranno in vigore dal giorno successivo a quello del loro deposito presso il Ministero della Giustizia, e saranno applicabili alle sole procedure per le quali non sia stata già presentata la relativa istanza.

2. In caso di cancellazione dell'Organismo dal Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il mediatore dichiara improcedibile la conciliazione eventualmente in corso alla data della cancellazione, e trasmette il relativo atto all'Organismo ed alle parti.

ART. 23
Rinvii.
Allegati al Regolamento.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano alla procedura gestita dall'Organismo le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e, in quanto con esse compatibili, quelle di cui al decreti ministeriali 23 luglio 2004 n. 222 e 23 luglio 2004 n. 223.

2. Sono allegati al presente Regolamento:

- il Codice etico dell'Organismo "EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione";
- la Tabella (A), contenente elenco delle sedi di svolgimento della procedura;
- la Tabella (B), relativa alle indennità dovute all'Organismo;
- la Tabella (C) contenente i criteri per la determinazione del compenso dovuto agli esperti eventualmente nominati;
- la Tabella (D) delle indennità dovute all'Organismo nel caso di fallimento della procedura;
- il modello (E) della dichiarazione del mediatore di cui all'art. 6;
- il modulo (F) della scheda di valutazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.